

<b>TESTO DEFINITIVO</b>
-------------------------

**Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione, nel Comune di Castellanza, dell'imposta unica comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge 27.12.2013, n. 147 come modificata dal D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68 e s.m.i. e dall'art.1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.

2. ...omissis...

**Art. 4 - PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO**

1. ...omissis..

2. L'imposta municipale propria non si applica altresì:

a. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari ivi incluse, dal 1° gennaio 2016, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture;

c. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

e. ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

f. ai terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttibile;

g. a decorrere dal 1° gennaio 2016, ai terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

3. Dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

**Art. 6 - AGEVOLAZIONI**

1. ...omissis...

2. L'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75% per gli immobili locati a canone concordato ai sensi della legge 9 dicembre 1988 n. 431 e s.m.i., in applicazione dell'Accordo stipulato in data 12.02.2015, di cui alla Delibera della Giunta Comunale n. 15 del 26.02.2015.

3. Ai fini dell'ottenimento dell'agevolazione di cui al comma 1) il soggetto interessato è tenuto a presentare apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 con l'attestazione delle condizioni richieste per la fruizione dell'agevolazione e l'indicazione del mese

di inizio dell'agevolazione stessa. Restano valide le dichiarazioni presentate ed accettate ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili, in quanto compatibili e nei limiti previsti dal presente regolamento e sempre che permangano le condizioni agevolative originarie.

4. Ai fini dell'ottenimento dell'agevolazione di cui al comma 2) il soggetto interessato è tenuto a presentare, apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. con l'attestazione delle condizioni richieste per la fruizione dell'agevolazione allegando copia del contratto di locazione debitamente registrato.

5. La dichiarazione va presentata entro il termine previsto dall'art. 41. In caso di dichiarazione tardiva, l'agevolazione decorrerà dal primo gennaio dell'anno in corso nel quale la dichiarazione è presentata.

6. In caso di cessazione delle condizioni che hanno determinato l'agevolazione, il contribuente deve presentare apposita denuncia entro lo stesso termine.

7. Il comune si riserva di verificare la sussistenza dei requisiti dichiarati.

#### **Art. 7 - RIDUZIONE BASE IMPONIBILE FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI**

1. ...omissis...
2. ...omissis...
3. ...omissis...
4. ...omissis...
5. ...omissis...
6. ...omissis...

#### **Art. 7 bis - RIDUZIONE BASE IMPONIBILE ABITAZIONE CONCESSA IN COMODATO**

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per gli immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:

- il comodatario la utilizzi come abitazione principale;
- il contratto di comodato sia registrato;
- il comodante possieda un solo immobile ad uso abitativo in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato ovvero, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda, nello stesso comune, un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1-A/8 e A/9.

2. La riduzione del 50 per cento della base imponibile si applica sia all'abitazione sia alle pertinenze concesse in comodato (per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo).

3. Nel caso in cui i requisiti siano posseduti soltanto da uno dei contitolari, usufruisce dell'agevolazione esclusivamente il contribuente in possesso dei requisiti con riferimento alla propria quota di possesso.

5. Il soggetto passivo deve attestare i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU, ai sensi dell'art. 11 del presente regolamento.

#### **Art. 12 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO E FINALITA'**

1. Presupposto del Tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, esclusa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria (IMU).

2. ...omissis...
3. ...omissis...

### **Art. 13 - SOGGETTI PASSIVI**

1. ...omissis...
2. ...omissis...
3. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento, la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.  
L'imposta a carico dell'occupante, ad eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie A1, A8 e A/9, non è dovuta nel caso in cui l'unità immobiliare occupata sia adibita ad abitazione principale dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare e questi vi abbia stabilito la dimora abituale e la residenza.
4. ...omissis...
5. ...omissis...
6. ...omissis...

### **Art. 14 - IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO**

1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati e le aree edificabili, esclusa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo come definiti ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) e come integrata dal Capo II del presente regolamento.
2. ...omissis...

### **Art. 15 - BASE IMPONIBILE**

1. ...omissis...
2. ...omissis...
3. ...omissis...
4. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per gli immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, alle condizioni indicate nell'articolo 7bis del presente regolamento a cui si rinvia.

### **Art. 17 - DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA E DELL'IMPOSTA**

1. ...omissis...
2. ...omissis...
3. ...omissis..
4. ...omissis..
5. ...omissis..
6. L'aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1994, n. 133, non può superare in ogni caso l'1 per mille.  
Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintato che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta all'1 per mille. Il Comune può modificare la suddetta aliquota in aumento fino al 2,50 per mille o diminuirla fino all'azzeramento. 6bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1988 n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75 per cento, alle condizioni indicate nell'art. 6 del presente regolamento a cui si rinvia.
7. ...omissis..
8. ...omissis..

### **Art. 28 - DETERMINAZIONE TARIFFE**

1. ...omissis..
2. ...omissis..
3. ...omissis..
4. A decorrere dall'anno 2018 nella determinazione dei costi del servizio si terrà anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
5. ...omissis..
6. ...omissis..
7. ...omissis..
8. ...omissis..
9. ...omissis..
10. ...omissis..
11. ...omissis..

**Art. 37 - RIDUZIONI PER IL RICICLO**

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nel periodo di riferimento, mediante specifica documentazione.
2. Per "riciclo" si intende qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento, ai sensi dell'art. 3 - comma 17 - della Direttiva Europea 2008/98/CE.
3. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 8% della tariffa parte variabile, è determinata sulla base della quantità documentata di rifiuti assimilati - con esclusione degli imballaggi terziari - avviati al riciclo, rapportata alla quantità media totale di rifiuti prodotta, calcolata in base ai coefficienti di produzione Kd di cui all'Allegato 1, del D.P.R. 27.04.1999, n. 158, per la specifica categoria, in base alla seguente formula.

$$\text{Coefficiente di riciclo} = Q_r / Q_p$$

**Q<sub>r</sub>** = quantità dichiarata dal contribuente di rifiuti avviati al riciclo nel periodo di riferimento

**Q<sub>p</sub>** = quantità di rifiuti prodotti (Superficie imponibile x Kd)

<b>Coefficiente di riciclo</b>	<b>% di riduzione dalla tariffa parte variabile</b>
Maggiore e uguale di 0,1 e Minore di 0,5	<b>4%</b>
Maggiore e uguale di 0,5 e Minore di 0,9	<b>6%</b>
Maggiore e uguale di 0,9	<b>8%</b>

4. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, attestante la quantità totale dei rifiuti prodotti nell'unità locale ed avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente nonché l'indicazione del soggetto al quale tali rifiuti sono stati conferiti.
5. ...omissis..
6. ...omissis..